



Ministero dell'Istruzione

# Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco - Battisti - Ferraris" Bisceglie (BT)

Plesso "Paola BELSITO" - Scuola dell'infanzia C.M. BTA8AP01P Via degli Aragonesi, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752 -- Plesso "CARRARA GIOIA" - Scuola dell'infanzia C.M. BTA8AP02Q - Piazza D'Acquisto 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803928226 -- Plesso "Angela DI BARI" - Scuola dell'infanzia C.M. BTA8AP03R - Via G. Di Vittorio 100, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- Plesso "Angela DI BARI" - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP01X - Via G. Di Vittorio 98, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803927110 -- Plesso "V. AMANDO VESCOVO" - 3 CD Bisceglie - Scuola Primaria - C.M. BTEE8AP021 Via Amando Vescovo 2, 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803955752. Plesso. "BATTISTI - FERRARIS" - Scuola Secondaria di I grado - C.M. BTMM8AP01V - Via Pozzo marrone 84 76011 Bisceglie (BT) tel. 0803924427 e-mail: [BTIC8AP00T@istruzione.it](mailto:BTIC8AP00T@istruzione.it) - e-mail PEC: [BTIC8AP00T@pec.istruzione.it](mailto:BTIC8AP00T@pec.istruzione.it) - Sito WEB di Istituto: <https://www.....> Codice Meccanografico: **BTIC8AP00T** - Codice Fiscale: **92081870724** - Codice IPA: **WBOK9VCY** Codice Univoco AOO: **A66ZJNM**



Circolare 024

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - S.G BOSCO-BATTISTI-FERRAR-BISCEGLIE  
Prot. 0001537 del 12/10/2024  
I-1 (Uscita)

A:  
Docenti  
Personale ATA  
Famiglie

Sito WEB di Istituto  
Albo Online - Albo pretorio di Istituto

<https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/8/7customerCode=SC29434>

Amministrazione trasparente  
<https://trasparenza-pa.net/2codici=SC29434>

## DECRETO

### Elezione Organi Collegiali a rinnovo TRIENNALE – Consiglio di Istituto 2024-27

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- visto il DPR 416/1974 del 31 maggio ed in particolare l'art. 5 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;
- visto il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte 1^ - Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- vista la OM Ordinanza Ministeriale 215/1991 del 15 maggio - Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto;
- viste le OO.MM. Ordinanze Ministeriali n. 216 e n. 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. 98 del 07.04.1992, n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
- vista la Nota MIM Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. AOODGOSV n. 38475 del 19.09.2024 con cui il Ministero fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli organi collegiali per l'a.s. 2024/25;
- concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istruzione scolastica per l'anno scolastico 2024-2025
- vista la Nota AOODRPU prot. 54986 del 19.09.2024 del USR Puglia Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale Ufficio I – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica a. s. 2024-2025 che fissa le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 24 e 25 novembre 2024;
- vista il DECRETO di nomina della Commissione Elettorale 2024-2026 prot.1496 del 10.10.2024;

## INDICE

### le Elezioni per il rinnovo del Consiglio di istituto triennio 2024-2027 dell'Istituto Comprensivo "S. Giovanni Bosco – Battisti – Ferraris" di Bisceglie (BT) per i giorni

- ☐ **domenica 24 Novembre 2024**
  - dalle 8:00 alle 12:00
- ☐ **lunedì 25 Novembre 2024**
  - dalle 8:00 alle 13:30



## COMPOSIZIONE e NUMERO di POSTI

Il Consiglio di Istituto è composto da **19 componenti** da eleggere secondo la seguente ripartizione:

- **8** rappresentanti dei **Docenti**
- **8** rappresentanti dei **Genitori**
- **2** rappresentanti dei **Personale A.T.A.**

## COMPETIZIONE

Le elezioni si terranno con la consueta procedura per **Liste contrapposte**, che:

- dovranno essere caratterizzate da un **motto**
- potranno contenere un numero massimo di candidati pari al **doppio dei posti a disposizione**
- dovranno essere **presentate da 20 sottoscrittori** per le componenti **Docenti, Genitori** da un numero di **3 per la componente Personale A.T.A**
- le **preferenze esprimibili** sulla scheda sono
  - **2** per i docenti
  - **2** per i genitori
  - **1** per il personale ATA

## TEMPISTICA

### ELENCHI degli ELETTORI – SEGGIO ELETTORALE

Nomina della Commissione Elettorale	non oltre il 45° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 24 OM 251/1991)	entro <b>10 ottobre 2024</b>
Comunicazione alla commissione elettorale dei nominativi di docenti, personale ATA, genitori funzionali alla formazione e aggiornata degli elenchi degli elettori (elettorato attivo)	non oltre il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27 co.1 OM 251/1991)	entro il <b>21 ottobre 2024</b>
Comunicazione alla commissione della sede del Seggio Elettorale	non oltre il 35° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27 co.1 OM 251/1991)	entro il <b>21 ottobre 2024</b>
Deposito, da parte della commissione, degli elenchi degli elettori (elettorato attivo)	non oltre il 25° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27 co.2 OM 251/1991)	entro il <b>30 ottobre 2024</b>
Ricorso contro la compilazione elenchi (elettorato attivo)	non oltre il 5° giorno dalla presentazione degli stessi (art. 28 co.1 OM 251/1991)	entro il <b>4 novembre 2024</b>
Risposta della Commissione al ricorso contro la compilazione elenchi (elettorato attivo)	non oltre il 5° giorno dalla presentazione del ricorso (art. 28 co.2 OM 251/1991)	entro il <b>9 novembre 2024</b>

### LISTE

Presentazione delle Liste (elettorato passivo)	non oltre il 20° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	entro le ore 12.00 del <b>4 novembre 2024</b>
Decisione della Commissione Elettorale sulla regolarizzazione delle Liste (elettorato passivo) e Affissione all'Albo	non oltre il 5° giorno successivo alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste	entro il <b>9 novembre 2024</b>
Impugnazione delle decisioni della Commissione Elettorale con ricorso per le Liste (elettorato passivo)	entro 2 giorni	entro l' <b>11 novembre 2024</b>
Decisione sul ricorso (elettorato passivo)	entro 2 giorni	entro il <b>13 novembre 2024</b>
Presentazione dei candidati e dei programmi (elettorato passivo)	dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni	dal 6 novembre al 22 novembre 2024
Insiediamento del Seggio Elettorale	non oltre il 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (art. 27 co.2 OM 251/1991)	dal <b>19 novembre 2024</b>

### VOTAZIONI – PROCLAMAZIONE degli ELETTI

Votazioni	giorno fissato dalla Circolare Ministeriale	<b>Domenica 24 Novembre 2024</b> dalle ore 8:00 alle 12:00 <b>Lunedì 25 Novembre 2024</b> dalle ore 8:00 alle 13:30
Inizio operazioni di spoglio e scrutinio	dal momento successivo alla chiusura del seggio elettorale	dalle ore 13:31 di <b>Lunedì 25 Novembre 2024</b> fino al termine delle operazioni
Proclamazione degli eletti	Entro 48 ore	<b>mercoledì 27 novembre 2024</b>

Per ogni ulteriore informazione ci si potrà rivolgere alla **Commissione Elettorale di Istituto**

Le componenti scolastiche che hanno diritto alla rappresentanza negli organi collegiali a livello di circolo o d'istituto sono costituite:

- dai docenti in servizio presso la scuola
- dai genitori degli alunni iscritti
- dal personale amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio

Non è richiesto il possesso della cittadinanza italiana.

#### **Genitori/Tutori legali/Affidatari**

- l'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori/tutori legali/affidatari spetta ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il voto è personale
- non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà genitoriale sul minore.

#### **Docenti**

- hanno diritto all'elettorato attivo e passivo:
  - docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione provvisoria nella scuola in cui prestano servizio)
  - docenti a tempo determinato (compresi i docenti di IRC Insegnamento della Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30/6) o dell'anno scolastico (31/8)
  - i docenti in servizio in più circoli o istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo per l'elezione degli organi collegiali di tutti i circoli o istituti in cui prestano servizio.
  - I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

#### **Questione della rappresentanza degli ORDINI di scuola al primo GRADO**

- NON esiste una rigida ed espressa regola di ripartizione dei rappresentanti - dei docenti e dei genitori - tra i vari ORDINI di scuola (infanzia-primaria-secondaria di I grado). Sono il corpo docenti nel suo insieme nonché la comunità dei genitori nel suo insieme che eleggono i loro rappresentanti nel Consiglio di istituto, senza vincoli di proporzione tra i tre ordini. E' sensibilità dei componenti (docenti; famiglie) formulare le liste in modo che possa essere garantita la eleggibilità e quindi la rappresentanza dei genitori e dei docenti possibilmente in tutte le componenti di tutti gli ordini.

#### **Assenze dal Servizio**

- **Conservano diritto di elettorato per tutti gli organi collegiali della scuola**
  - i docenti in Assenza dal servizio per qualsiasi legittimo motivo. Il personale docente che si trova nella situazione precedentemente descritta e che sia sostituito da un supplente il cui rapporto di impiego ha durata presunta non inferiore a 180 giorni può esercitare l'elettorato attivo e passivo per il consiglio di circolo o di istituto.
  - I due punti di cui sopra si applicano anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione.
- **NON Conservano diritto di elettorato per tutti gli organi collegiali della scuola**
  - il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto, perché, ai sensi di disposizioni di legge, è esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo non ha diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto, salvo quanto stabilito nell'art. 11 dell'OM 215/1991 ("conservazione del diritto di elettorato").
  - il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia.

#### **Personale ATA**

- L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di circolo o di istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6).
- Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario supplente temporaneo non ha diritto all'elettorato attivo e passivo.
- Il personale A.T.A. degli enti locali che presta servizio presso le scuole statali esercita l'elettorato attivo e passivo alle condizioni e nei limiti stabiliti per il corrispondente personale dello Stato.
- Il personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio, esercita l'elettorato attivo e passivo per tutti gli organi collegiali della scuola. Ciò si applica anche al personale assente dal servizio per motivi sindacali o perché membro del Consiglio Nazionale della pubblica istruzione.

#### **Assenze dal servizio del personale ATA: perdita del diritto di elettorato**

- Il personale A.T.A. che non presta effettivo servizio di istituto perché, ai sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi di ufficio per l'espletamento di altre funzioni o perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo o passivo per l'elezione degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto.
- Perde altresì il diritto di elettorato il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia.

#### **INCOMPATIBILITÀ E CONDIZIONI DI INELEGGIBILITÀ**

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, o che si trovi sospeso cautelatamente in attesa di procedimento penale o disciplinare, non può esercitare in alcun caso l'elettorato attivo e passivo.

Gli elettori che facciano parte di più componenti (es. docente genitore di un alunno) esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui partecipano.

Gli elettori suddetti che siano stati eletti in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale devono optare per una delle rappresentanze. Tuttavia, il candidato eletto in più consigli di circolo e di istituto anche se per la stessa componente non deve presentare opzione e fa parte di entrambi i consigli.

*I docenti in ogni caso devono rinunciare all'eventuale carica elettiva, ottenuta come appartenenti alla componente genitori, in seno ai consigli di interclasse e di classe e ai consigli di intersezione.*

*Il docente con incarico di presidenza sostituisce il Dirigente Scolastico anche negli organi collegiali; egli non può esercitare, pertanto, l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei rappresentanti dei docenti negli organi collegiali. Il docente eletto nel consiglio di istituto decade dalla carica qualora sia successivamente nominato Dirigente Scolastico incaricato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli insegnanti elementari in missione presso le Facoltà di magistero.*

*In sede di emanazione del decreto di nomina, i Dirigenti Scolastici e i Dirigenti degli Ambiti Territoriali, qualora rilevino, di ufficio o su segnalazione, la sussistenza di tali incompatibilità, invitano l'interessato ad optare per una delle due rappresentanze: la sua sostituzione è attuata applicando la disposizione dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.*

**Dlgs 297/1994 - Art. 10 - Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva**

- 1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.*
- 2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.*
- 3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'articolo 42; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.*
- 4. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.*
- 5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e seguenti.*
- 6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.*
- 7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.*
- 8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.*
- 9. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale.*
- 10. La giunta esecutiva predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.*
- 11. La giunta esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, di cui all'ultimo comma dell'articolo 5. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.*
- 12. Contro le decisioni in materia disciplinare della giunta esecutiva è ammesso ricorso al provveditore agli studi che decide in via definitiva sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno.*

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico COSMAI

**Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello di circolo – istituto**

**TITOLO II** - Procedura semplificata per l'elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, Elezione delle rappresentanze degli studenti nei consigli di classe e di istituto.

**ART. 21**

Elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di interclasse di intersezione e dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli d'istituto: assemblee dei genitori e degli studenti in funzione elettorale.

1. **Entro il 31 ottobre** di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per ciascuna sezione (scuole materne) - **l'assemblea dei genitori** e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche, separatamente quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, **possibilmente, tutti i docenti** della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto.

2. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo del direttore didattico o preside, o di un docente a ciò delegato, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente della componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca.

3. In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe, la componente studentesca elegge anche i propri rappresentanti nel consiglio di istituto delle scuole secondarie di secondo grado e artistiche. In tal caso si adotta il consueto sistema delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n.416. Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni.

**ART. 22**

Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti.

1. La data di convocazione di ciascuna delle assemblee di cui all'art.21 è stabilita dal consiglio di circolo o di istituto in giorno non festivo e, per la componente dei genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso scritto di almeno 8 giorni.

2. Il direttore didattico o preside cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.

3. L'atto di convocazione delle assemblee deve indicare:

a. l'orario di apertura dei lavori dell'assemblea, che dura il tempo necessario all'ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale del direttore didattico o preside o del docente delegato, prevista dall'art.21, e all'esame dei primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dagli studenti, dal direttore didattico o preside o dal docente delegato o dai docenti presenti;

b. le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del medesimo, saranno fissate dal consiglio di circolo o di istituto possibilmente in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali predette.

4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

5. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al consiglio di istituto sarà invece la commissione elettorale dell'istituto stesso a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti.

6. Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

7. Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.

8. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.

DIRIGENTE SCOLASTICO  
Domenico COSMAI  
(firma digitale)